

GL /XQHGu PDJJLR


# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Ingegneria</b>				
13	Il Sole 24 Ore	17/05/2021	INGEGNERI A CONGRESSO DOPO UN ANNO DI STOP	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	16/05/2021	RINCARI RECORD, CANTIERI A RISCHIO (G.Santilli)	4
26	Italia Oggi	15/05/2021	CONDOMINIO CON 110% LUNGO (F.Poggiani)	6
16	Italia Oggi Sette	17/05/2021	110%, BACINO D'INTERESSE ESTESO (S.Loconte/C.De Leito)	7
<b>Rubrica Information and communication technology (ICT)</b>				
7	Italia Oggi Sette	17/05/2021	CRIMINI INFORMATICI SENZA FRENI (A.Longo)	9
<b>Rubrica Imprese</b>				
1+24	Il Sole 24 Ore	15/05/2021	FONDO PERDUTO: FUORI DAL CALCOLO CONTRIBUTI COVID, BONUS AFFITTI E CREDITI D'IMPOSTA PER LA (G.Gavelli)	11
<b>Rubrica Lavoro</b>				
2	Il Sole 24 Ore	15/05/2021	GIOVANI UNDER 35, SOLO IL 37,2% HA UN LAVORO STABILE (G.Pogliotti)	12
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
13	Il Sole 24 Ore	17/05/2021	PER L'ESAME DI AVVOCATO SCATTA LA MINI-PROROGA	14
14	Il Sole 24 Ore	17/05/2021	COMMERCIALISTI, CRESCE L'ALTA FORMAZIONE (F.Nariello)	15
<b>Rubrica Professionisti</b>				
13	Il Sole 24 Ore	17/05/2021	PIU' DONNE TRA AVVOCATI, PSICOLOGI E INGEGNERI (M.Carbonaro)	17
4	L'Economia (Corriere della Sera)	17/05/2021	NUOVE LEVE PER LO STATO I PROFESSIONISTI DEL RECOVERY (A.Baccaro)	19
31	Italia Oggi	15/05/2021	EQUO COMPENSO PER TUTTI (I.Buriani)	21
31	Italia Oggi	15/05/2021	LAVORATORI AUTONOMI ESONERATI DAI CONTRIBUTI	22
<b>Rubrica UE</b>				
4	Il Sole 24 Ore	16/05/2021	I COSTRUTTORI UE: MINACCIA AI RECOVERY PLAN, RAFFORZARE I SISTEMI DI REVISIONE PREZZI (G.Sa.)	23
<b>Rubrica Fisco</b>				
9	Italia Oggi Sette	17/05/2021	LIQUIDITA' SPRINT ALLE IMPRESE	24
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	16/05/2021	RECOVERY PLAN, SPINTA ALLA PRODUTTIVITA' (+0,6%) (C.Tucci)	25

A PARMA

## Ingegneri a congresso dopo un anno di stop

Si apre oggi e durerà fino a sabato 22 maggio il 65° congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia la categoria torna a riunirsi in presenza e online. “Ri-costruire, un nuovo rapporto tra cultura tecnica e società” è il titolo del congresso, che si tiene a Parma, ma che può essere seguito da remoto. La categoria ha deciso di incentrare i lavori sulle assi portanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza da 248 miliardi ora all’esame della commissione europea (Pnrr), tuttavia, osserva il presidente Armando Zambrano, «ogni professione e organizzazione professionale dovrebbe fare un suo Pnrr» per proiettarsi in avanti, dopo l’emergenza Covid-19.



# Rincari record, cantieri a rischio

## Costruzioni

Acciaio e ferro a +117%,  
polietilene +48%, rame +7%,  
petrolio+34%, bitume +15%


Ance: cause internazionali,  
il 110% non c'entra. Cresme:  
spinta anche dagli incentivi

I rincari record dei materiali per le costruzioni stanno mettendo a rischio i cantieri in corso. E riducono ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati già compressi da una crisi decennale. L'aumento dei prezzi più evidente riguarda l'acciaio e il ferro: il tondo per cemento armato fa segnare un incremento di prezzo del 117%, tra novembre 2020 e aprile 2021. Il prezzo del polietilene sale del 48%, il rame del 17%, il petrolio del 34% e il bitume del 15 per cento. A denunciare il fenomeno e i suoi effetti sul settore è soprattutto l'Ance, che imputa ragioni internazionali ai rincari. Secondo il Cresme anche gli incentivi del Superbonus spingono la domanda.

**Giorgio Santilli** — a pag. 4

### Prezzi in crescita

Variazioni di prezzo di alcuni materiali da costruzione. Dati %



# I rincari record dei materiali mettono a rischio i cantieri

**Edilizia.** Ferro e tondo per cemento a +117%, polietilene al 48%, rame a 17%, petrolio a 34%, bitume a 15%  
Ance: cause internazionali, il Superbonus non c'entra. Cresme: ma anche gli incentivi spingono la domanda

### Giorgio Santilli

È in corso un abnorme rincaro di materiali per il settore delle costruzioni che sta mettendo a rischio i cantieri in corso e riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati già compressi da una crisi decennale. Un rallentamento dei lavori potrebbe arrivare anche

dal fatto che alcuni materiali cominciano a scarseggiare, per esempio i ponteggi in ferro, interessati anche da un forte aumento di domanda.

L'aumento dei prezzi è cominciato dalla fine del 2020 e riguarda metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi. A denunciare il fenomeno è l'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori.

La rassegna dei rincari parte proprio da acciaio e ferro: il tondo per cemento armato fa segnare un incremento del 117% tra novembre 2020 e aprile 2021. Una dinamica che l'ultimo rapporto Ocse dello scorso dicembre ha attribuito all'improvviso incremento della domanda del settore delle costruzioni in Cina. Questo rimbalzo ha innescato un effetto rialzo sul prezzo di tutta la filiera del-

l'acciaio, a livello mondiale, poiché la Cina rappresenta oltre il 50% della produzione e del consumo mondiale dell'acciaio (il 40% è assorbito dalle costruzioni cinesi). A questo si aggiungono gli effetti della pandemia, che ha comportato scarsità di offerta per le continue chiusure industriali e commerciali nel mondo, e quelli della ripresa, che ha generato un forte aumento della domanda. Gli effetti si sono avvertiti soprattutto in Europa, dove rincari si registrano anche in Francia, Germania e Regno Unito.

Parallelamente agli aumenti di prezzo dei prodotti siderurgici, si osservano incrementi importanti anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come, ad esempio, i polietileni (incrementi superiori al 40% tra novembre 2020 e febbraio 2021), il rame (+17%), il petrolio (+34%) e i suoi derivati, sempre nello stesso periodo di riferimento. Anche per il "bitume", sulla base dei dati Siteb si rilevano incrementi del

prezzo di circa il 15% tra novembre 2020 e febbraio 2021.

A ciò si aggiunga il cemento per il quale un'indagine Ance svolta a febbraio sul territorio evidenzia aumenti di prezzo di circa il 10% a gennaio 2021, rispetto a dicembre, per oltre un terzo dei rispondenti.

«Tutti questi rincari eccezionali - dice l'Ance - rischiano di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal Recovery Plan, qualora non si intervenga tempestivamente».

Nelle sue analisi Ance riconduce questi rincari alle turbolenze internazionali e contrasta decisamente la tesi secondo cui a generare gli aumenti contribuisca il crescente utilizzo del Superbonus. «In primo luogo - argomento Ance - questa agevolazione ha iniziato a produrre i primi effetti reali sul mercato solo a partire dal febbraio scorso, quando gli aumenti dei materiali erano già avvenuti. Inoltre, gli aumenti di prezzo sono denunciati anche da altri setto-

ri industriali come ad esempio l'automotive. Infine, i fenomeni di rialzo dei prezzi dei materiali coinvolgono anche i mercati internazionali, e non sono, quindi, collegati a dinamiche interne al mercato italiano. Anche grandi paesi europei, come Francia, Germania e Regno Unito stanno denunciando, infatti, tali rincari».

Non del tutto concordano altri osservatori. «Assistiamo in Italia - dice il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini - a un forte aumento della domanda per materiali e prodotti dell'edilizia e per gli impianti collegati, come quelli termoidraulici. Al rincaro internazionale delle materie prime si somma quindi un aumento della domanda interna che supera l'offerta e contribuisce a generare tensione sui prezzi. A questo aumento della domanda contribuiscono in misura rilevante anche gli incentivi fiscali per l'edilizia, fra cui, in questa fase, il bonus facciate registra un utilizzo ancora più dinamico del Superbonus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**+70%**

**ACCIAIO IN FRANCIA E GERMANIA**

L'acciaio è aumentato fra novembre 2020 e marzo 2021 del 110% in Italia, di oltre il 70% in Francia e Germania, del 64% in Spagna



**GABRIELE BUIA (ANCE)**

Per i costruttori dell'Ance, guidati da Gabriele Buia, i rincari eccezionali possono «mettere a rischio gli interventi previsti dal Recovery Plan»



Il decreto legge 59/2021 sul Fondo complementare al Pnrr individua rinvii selettivi

# Condominio con 110% lungo

## Per gli interventi c'è tempo fino al 31 dicembre 2022

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**P**er gli interventi sulle parti comuni a cura del condominio, finalizzati all'ottenimento del 110%, c'è tempo fino al 31/12/2022 a prescindere dallo stato di avanzamento e/o completamento dei lavori. Per i lavori sugli immobili da due a quattro unità la detrazione maggiorata spetta agli unici proprietari per le spese sostenute fino alla medesima data (31/12/2022) purché gli interventi eseguiti alla data del 30/06/2022 abbiano raggiunto la percentuale di almeno il 60% di quelli complessivi.

Le dette modifiche sono state introdotte recentemente con i commi 3, 4, 5 e 8 del dl 59/2021, in vigore dallo scorso 8 maggio, recante misure urgenti per il «Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7/05/2021 n. 108 e restano condizionate alla procedura di notifica per l'ottenimento dell'autorizzazione preven-

tiva della Commissione UE, ai sensi dell'art. 108 (§ 3) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (si veda *Italia Oggi*, 12/05/2021).

Innanzitutto, si ricorda che, a regime e ai sensi dell'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, per poter fruire della detrazione maggiorata del 110%, più nota come superbonus, le spese relative agli interventi agevolati devono essere sostenute dall'1/07/2020 al 30/06/2022.

I commi 3-bis e 8-bis dell'art. 119, come modificati dal comma 3, dell'art. 1 del citato dl 59/2021, hanno esteso l'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione prevedendo che per gli interventi effettuati dai condomini, siano essi di riqualificazione energetica o antisismici, la detrazione maggiorata del 110% risulta fruibile anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, a prescindere dallo stato di completamento degli interventi.

Non solo. Lo stesso provvedimento, infatti, ha dispo-

sto ulteriormente che per gli immobili composti da due a quattro unità immobiliari e posseduti da un unico proprietario, persona fisica, o in comproprietà da più persone fisiche pro-indiviso, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arte o professione, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, nel caso in cui alla data del 30/06/2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo e per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti equipollenti, il termine finale di sostenimento delle spese è prorogato al 30/06/2023.

Quest'ultimo termine, per i detti enti, risulta ulteriormente allungato di sei mesi, quindi il termine viene ulteriormente fissato al 31/12/2023, relativamente alle spese che concernono quegli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30/06/2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, di cui ai nuovi

commi 3-bis e 8-bis dell'art. 119 del dl 34/2020.

Le citate proroghe non si rendono applicabili, invece, agli edifici unifamiliari, alle unità immobiliari di edifici plurifamiliari e agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari collocate nei condomini per i quali la detrazione del 110% continua a essere fruibile per le spese relative agli interventi agevolati sostenute dall'1/07/2020 al 30/06/2022, ai sensi dei commi 1 e 4, dell'art. 119 del dl 34/2020.

La proroga dei termini per il sostenimento delle spese che possono fruire della detrazione maggiorata del 110% non impatta, inoltre, sulle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi eseguiti su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, di cui alla lett. d), comma 9, dell'art. 119, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sulle organizzazioni di volontariato (Odv) e sulle associazioni

di promozione sociale (Aps), iscritte negli appositi registri, di cui alla successiva lett. d-bis) nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), in tale ultimo caso limitatamente agli immobili o porzioni di immobili adibiti a spogliatoi, di cui alla lett. e), del citato art. 119 del dl 34/2020.

Infine, non essendo state modificate e/o integrate le disposizioni contenute nell'art. 121 del dl 34/2021, aventi a oggetto l'opzione per la cessione e/o sconto in fattura di determinati bonus edilizi, compresi quelli che fruiscono della detrazione del 110%, allo stato attuale risulta possibile esercitare la detta opzione per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e, per quelle che fruiscono del 110%, anche nel 2022, con la conseguenza che attualmente non risulta possibile utilizzare le dette modalità alternative alla detrazione diretta per le spese del 2023 sostenute dagli istituti autonomi (Iacp).

— @ Riproduzione riservata —



**SUPERBONUS**

**ItaliaOggi7**

*Le Entrate ampliano la casistica per usufruire dell'agevolazione in caso di ricostruzione*

# 110%, bacino d'interesse esteso

## Ammessi gli interventi che portano modifiche sostanziali

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E CHIARA DE LEITO

**E** possibile accedere a superbonus e sismabonus demolendo completamente un fabbricato, realizzandone un nuovo, che accorpi le unità preesistenti, con delle pertinenze. Unico limite sta nei massimali di spesa. Negli ultimi mesi i cantieri per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico e antisismici agevolabili con la detrazione maggiorata del 110% hanno registrato un sensibile aumento. In maniera esponenziale è cresciuta anche l'attività interpretativa dell'Agenzia delle entrate che, a oggi, ha riscontrato circa 6.500 istanze di interpello aventi a oggetto la normativa agevolativa introdotta dal cosiddetto decreto Rilancio. Tra i temi maggiormente affrontati c'è appunto quello della possibilità di usufruire della detrazione maggiorata per gli interventi di efficientamento e antisismici posti in essere nell'ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione. Tra i più recenti chiarimenti, c'è la risposta a interpello n. 242/2021 che ha confermato la spettanza delle agevolazioni superbonus e sismabonus a condizione che l'intervento rientri tra le opere di ristrutturazione edilizia definite dall'art. 3, comma 1, lett. d), dpr 380/2001, come modificato dal dl n. 76/2020.

**Le agevolazioni fiscali per interventi edilizi e l'esclusione delle «nuove» costruzioni.** Anche prima delle agevolazioni introdotte dal dl Rilancio, il legislatore ha inteso incentivare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza statica del patrimonio edilizio.

Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, le

spese sostenute per gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, dpr n. 380 del 2001, quindi gli interventi di manutenzione ordinaria (lett. a), manutenzione straordinaria (lett. b); restauro e di risanamento conservativo (lett. c); ristrutturazione edilizia (lett. d), sono agevolabili, secondo le aliquote e i massimali di spesa previsti dall'art. 16-bis, dpr 917/1986, a condizione che siano eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, con l'unica eccezione rappresentata dalla realizzazione di autorimesse, box o posti auto pertinenziali. Questa posizione è stata espressa dall'Agenzia delle entrate già nei primi documenti di prassi in tema di interventi edilizi che danno diritto alle agevolazioni fiscali, quali per esempio le circolari nn. 57/E/1998 e 121/E/1998, e confermata anche in tempi più recenti, con la circolare 19/E/2020 e, per quanto riguarda le agevolazioni da superbonus, con la risposta a interpello n. 12/2021. Se l'individuazione del presupposto cui è ricollegata la spettanza delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è agevole per gli interventi di manutenzione ordinaria o per quelli che non comportano aumento di volumetria, lo stesso non può dirsi per gli interventi che comportano un ampliamento dell'edificio esistente.

**Le recenti modifiche al Testo unico dell'edilizia e l'ampliamento degli interventi agevolabili.** Il dl Semplificazioni (dl 16/07/2020, n. 76) ha introdotto una rilevante modifica alla definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, lett. d), dpr 380/2001 (cosiddetto Testo unico dell'edilizia), prevedendo che rientrano nel concetto di «ristrutturazione edilizia» gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, ma anche con aumento volumetrico, nel caso in cui la legislazione vigente o gli strumenti urbanistici comunali lo consentano e non ci si trovi in zona vincolata o in zona A.

Per contro, la previgente formulazione normativa agevolava le ristrutturazioni edilizie che comportavano la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati o demoliti soltanto ove fossero mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza alcun incremento di volumetria.

L'ampliamento della tipologia di lavori che rilevano quale «ristrutturazione edilizia» con l'inclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma, prospetto o sedime, compresi quelli realizzati, nel rispetto della legislazione vigente, con un aumento volumetrico ha comportato, di riflesso, anche l'ampliamento dei lavori agevolabili secondo le disposizioni superbonus.

In particolare, relativamente alla fruibilità della detrazione maggiorata del 110% in caso di interventi di demolizione e ricostruzione l'Agenzia delle entrate ha più volte confermato la spettanza del beneficio anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, inquadrabili nella categoria di «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell'art. 3, lett. d), dpr 380/2001. Dunque, la modifica normativa recata dal dl 76/2020 è tesa a evitare la qualificazione dei predetti interventi come di «nuova costruzione», ricono-

scendo così la spettanza delle agevolazioni fiscali anche agli interventi di ristrutturazione che comportino una modifica sostanziale rispetto alla situazione ante lavori, di modo che la costruzione realizzata presenti elementi di novità rispetto alla precedente. Così, da ultimo, la risposta a interpello n. 242/2021 che ha confermato l'astratta spettanza dell'agevolazione nel caso di demolizione di più unità immobiliari contigue, precisamente una abitazione e l'annessa pertinenza e due unità immobiliari accatastate come C/2 e C/6, con ricostruzione di un'unica unità abitativa. In senso conforme anche la risposta a interpello n. 121/2021 nonché le risposte a interpello n. 24/2021 e 12/2021 che inequivocabilmente subordinano la spettanza del beneficio rispetto a eventuali ampliamenti alla condizione che l'edificio preesistente sia demolito e ricostruito.

**Superbonus e Super-sismabonus applicazioni concrete.** Il principio sopra illustrato comporta alcune differenti applicazioni pratiche a seconda che l'intervento abbia a oggetto l'efficientamento energetico o la riduzione del rischio sismico.

In particolare, è stato chiarito che, a partire dal 17/7/2020, data di decorrenza della nuova previsione normativa di cui alla lett. d) del dpr 380/2001, le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono sempre ammissibili al super-sismabonus. Come chiarito dalla Commissione di monitoraggio per il superbbonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per l'applicazione di tale novità in caso di procedimenti edilizi pregressi occorrerà richiedere, se necessario e possibile, all'ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l'intervento











































